



**COMUNE DI BARLETTA**

*Città della Disfida*

*Medaglia d'oro al Merito Civile e Militare*

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2 DICEMBRE 2016 - (CIG: 8239582E27)**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità legale, previsti dalla normativa relativa agli appalti, per le procedure di gara indette dal Comune di Barletta ai sensi degli artt. 70, 72, 73 e 98 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 02/12/2016.

### **ART. 2 DURATA E IMPORTO**

Il contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura ha una **durata di 3 (tre) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

L'importo totale dell'appalto triennale da sottoporre a ribasso è pari ad **€ 49.180,33 oltre I.V.A.**

### **ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

L'affidamento del servizio di cui all'oggetto disciplina la pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara sugli organi ufficiali di stampa (G.U.C.E., G.U.R.I.) e sui siti internet previsti per legge (Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici), nonché della pubblicazione degli avvisi/esiti di gara sui quotidiani sia a diffusione locale che nazionale, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo delle spese necessarie all'affidamento in parola, comprensivo di tutte le attività indicate nel presente Capitolato.

L'appaltatore, in uno all'attività principale del contratto, e senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante, si impegna a:

1) attivare un servizio di *call center* mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Il *call center* dovrà consentire di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nel contratto;
- richiedere lo stato degli ordini;
- inoltrare eventuali reclami.

2) mettere a disposizione una casella di posta elettronica dedicata alla ricezione degli ordini di pubblicazione;

3) predisporre resoconti e riepiloghi a richiesta della Stazione appaltante;

4) inviare alla stazione appaltante copia informatica di ciascuna pubblicazione effettuata.

La stazione appaltante invierà all'appaltatore l'ordine di pubblicazione; l'appaltatore, in considerazione dell'importo, della tipologia della procedura di gara e del criterio di aggiudicazione, procederà alla predisposizione di apposito formulario contenente tutti gli elementi richiesti dalle

norme in vigore in materia di pubblicazioni che sarà inviato a questa stazione appaltante per l'approvazione.

La stazione appaltante indicherà all'appaltatore le date in cui effettuare le pubblicazioni, nonché dove effettuarle (G.U.R.I., G.U.U.E., Ministero Infrastrutture e Trasporti, ecc.) e su quali quotidiani.

#### **ART. 4 TERMINE DI CONSEGNA.**

Le diverse tipologie di pubblicazione (bandi di gara, esiti di gara, avvisi di proroga termini, revoche ecc.) dovranno essere eseguite entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni legali, decorrenti dalla data di invio dell'ordine di pubblicazione da parte di questa stazione appaltante.

#### **ART. 5 ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008 E S.M.I.**

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

Nell'offerta economica la società concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

#### **ART. 6 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore dalla stazione appaltante, in relazione alle prestazioni previste dal presente capitolato:

- è quello determinato dal ribasso percentuale indicato nell'offerta economica formulata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e sarà corrisposto solo a seguito dell'esito positivo della pubblicazione richiesta;
- è comprensivo delle pubblicazioni legali indicate all'art. 3 del presente Capitolato, sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nonché delle pubblicazioni gratuite sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio Regionale;
- si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità, della tempistica e delle prescrizioni della normativa vigente in materia di pubblicazioni legali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto e dalla osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in relazione al ribasso percentuale indicato in sede di offerta economica, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

#### **ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

A ciascuna fattura dovrà essere allegata apposita documentazione a corredo comprovante l'avvenuta esecuzione delle pubblicazioni richieste.

Eseguito il servizio, l'Appaltatore presenterà la fattura per la necessaria registrazione nel sistema contabile; ciascuna fattura emessa dovrà contenere il dettaglio delle prestazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico.

In ogni fattura dovrà essere indicato il numero di CIG relativo alla presente procedura.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla stazione appaltante contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si

verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nota pec della stazione appaltante.

L'importo che sarà corrisposto alla ditta appaltatrice comprende tutte le operazioni descritte nel presente capitolato e sarà liquidato previa attestazione di corretta e conforme esecuzione del servizio da parte del dirigente del Settore Programmazione Gare Appalti e Contratti del Comune di Barletta.

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

La Società appaltatrice si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 8 INVARIABILITÀ DEL PREZZO.**

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile e non ne è ammessa la relativa revisione.

#### **ART. 9 SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese di stipula contrattuale ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ART. 10 ALTRI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.**

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.

È vietata qualsiasi cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento di ogni conseguente danno, nonché la perdita della cauzione.

#### **ART. 11 PENALI**

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato o carenze nello svolgimento del servizio, la stazione appaltante si riserva l'applicazione delle sanzioni disciplinate dal presente articolo.

Le penali verranno applicate, secondo la procedura di seguito indicata, nei casi in cui dovessero emergere qualsiasi tipo di inadempienza da parte dell'appaltatore.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nella contestazione sarà concesso all'appaltatore un termine di 2 (due) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, la stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui al presente articolo.

Le penali saranno così applicate:

##### **Penali per il ritardo nell'esecuzione del servizio**

a) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio commissionato a decorrere dalla data della notifica della richiesta di intervento verrà applicata una penale pari ad € 100,00;

b) allo scadere del quinto giorno lavorativo di ritardo dalla data della suddetta notifica, senza che la società abbia comunicato alcuna giustificazione scritta sulle cause del ritardo, ovvero dalla data in cui, non ritenuta idonea la giustificazione, sia stata reiterata la richiesta di intervento, la stazione appaltante ha facoltà di annullare l'incarico, incamerare la cauzione, commissionare ad

altre imprese l'esecuzione del servizio ed addebitare alla società le maggiori spese derivanti alla stazione appaltante.

#### **Penali per l'indisponibilità del servizio**

a) per indisponibilità totale del servizio per periodi superiori ad un giorno continuativo e lavorativo sarà applicata una penale pari ad €. 250,00 per giorno;

b) la penale giornaliera sarà di €. 5.000,00 se i periodi di fermo superano i 3 giorni nell'arco di un mese ed i 15 giorni nell'arco di un anno.

Il servizio sarà considerato totalmente indisponibile quando, per qualsiasi ragione non addebitabile alla stazione appaltante, tutti gli utenti non potranno ottenere il servizio richiesto.

Non saranno computati come periodi di indisponibilità:

- i fermi causati da colpa o fatti imputabili all' Stazione appaltante, la cui prova deve essere fornita dalla Società appaltatrice;

- i fermi da cause di forza maggiore non imputabili né all' Stazione appaltante né alla Società appaltatrice.

#### **Decadenza del contratto**

L'appalto potrà terminare anticipatamente per:

- l'impossibilità di utilizzazione del servizio nel suo insieme superiore a 15 gg nell'arco di un anno;

- ripetute negligenze, inadempienze o inefficienza del fornitore rilevata dalla stazione appaltante durante i controlli e le verifiche;

- inutilità o eccessiva onerosità del servizio sopravvenuta in seguito a modifiche normative, legislative, regolamentari

- mancato adeguamento dei programmi di lavoro applicativi di nuove disposizioni di legge, danni procurati ai locali e ai terzi dai macchinari forniti o da azioni degli incaricati dell'appaltatore;

- mancato rispetto dell'obbligo del fornitore di garantire la riservatezza del servizio;

- mancato rispetto della normativa antinfortunistica.

#### **Clausola risolutiva espressa**

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali in un anno per i casi prima indicati la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con contestuale incameramento della cauzione e l'esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

È inoltre applicabile la disciplina predetta:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali;

2. in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

3. nel caso di subappalto di tutto o parte del contratto.

#### **ART. 12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**

Il contratto di cui trattasi è suscettibile di risoluzione ai sensi di quanto previsto all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante comunicherà all'appaltatore la sua decisione di risolvere il vincolo contrattuale a mezzo pec all'indirizzo comunicato in fase di stipula del contratto, indicando le ragioni che hanno determinato tale decisione.

Nel caso di inadempienze, l' Stazione appaltante può fissare un congruo termine, non inferiore a cinque giorni, entro il quale la Società appaltatrice si deve conformare alle prescrizioni del capitolato; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione può operare in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, e la stazione appaltante conserva il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i

danni subiti; oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'appaltatore;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) impiego del personale non dipendente dell'appaltatore;
- e) inadempienze nel rispetto delle prescrizioni del patto di integrità e del piano anticorruzione della stazione appaltante;
- f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del contratto collettivo di riferimento;
- g) interruzione immotivata del servizio, fatti salvi i motivi di forza maggiore;
- h) subappalto del servizio tranne che per i casi ammessi dagli atti di gara e dalla legge;
- i) cessione del contratto a terzi;
- l) violazione ripetuta per almeno tre volte delle norme di sicurezza e prevenzione.

L'Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

In tal caso l'Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società appaltatrice.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, la Società appaltatrice si obbliga a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

### **ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

- a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal GDPR 679/2016;
- b) l'aver predisposto un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al Regolamento Europeo 679/2016, quale elemento al fine di valutare l'affidamento e la conseguente stipula del contratto di appalto, in particolare nell'ambito dei servizi;
- c) di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- d) di indicare una persona fisica oppure un Responsabile della protezione dati interno o esterno all'azienda che funga da referente e sia mezzo di collegamento tra le due società/enti;

d) il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per l'affidamento di appalti e servizi;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in base ad adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti.

Il dirigente del Settore Programmazione Gare, Appalti e Contratti  
avv. Caterina Navach